

(N. 1619-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 marzo 1951 (V. Stampato N. 1857)*

presentato dal Ministro delle Finanze

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MARZO 1951

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 1951

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65 adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, di cui vi si sottopone la conversione in legge è stato determinato dalla necessità di maggiori entrate fiscali.

È sembrato, pertanto, conveniente ritoccare le tariffe dell'imposta di fabbricazione degli olii minerali e della corrispondente sovrapposta di confine apportandovi un aumento di circa il 13 per cento.

Il tributo, pur incidendo sugli impieghi industriali degli olii minerali, viene a colpire principalmente il consumo dei carburanti negli autoveicoli.

Il provvedimento legislativo che contiene le consuete norme adottate sempre nei provvedimenti del genere, e le consuete agevolazioni fiscali ammesse per impieghi speciali, contempla inoltre due nuove agevolazioni.

La prima riguarda l'esenzione dalla nuova tassa della benzina recuperata dalle smacchiatricie e lavanderie: alleggerimento giusto di un onere che in pratica non aveva alcuna applicazione ed evidente duplicazione di tributo.

La seconda concerne il ripristino di una agevolazione fiscale sugli olii minerali consumati nelle fabbriche di autoveicoli per le prove dei

motori. In passato questi consumi erano esenti totalmente da imposta, mentre col provvedimento in esame si concede lo sgravio di una metà dell'imposta. La riduzione è giustificata tenendo presenti le agevolazioni fiscali di cui godono le industrie produttrici di autoveicoli stranieri.

La seconda parte (articolo 7) del decreto in esame concerne l'abolizione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sul benzolo.

Tale imposta era stata ripristinata col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, e giustificata dal fatto che il prezzo del benzolo era disceso al di sotto di quello della benzina, poichè, se il prezzo è conveniente, il benzolo trova impiego anche come carburante.

Attualmente il prezzo è salito a più del triplo di quello del 1948, il benzolo in Italia di-

fetta perchè se ne produce poco e la sua importazione dall'estero si presenta difficile. In tale situazione, tenuto presente che il benzolo per il suo alto prezzo non può essere impiegato come carburante in concorrenza agli olii minerali, appare giustificata l'abolizione dell'imposta di fabbricazione.

Inoltre, il decreto, prevede giustamente, con l'articolo 8, che in caso che il benzolo sia impiegato come carburante, sia assoggettato ad una imposta pari a quella della benzina.

Onorevoli senatori, dato che il decreto catenaccio è giustificato dalla natura dei tributi variati, e tenuto presente lo scopo per il quale fu emesso, la vostra Commissione finanze e tesoro, a maggioranza, ve ne propone la conversione in legge.

TAFURI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.